

CARLIN LAURENTI & associati

Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it

Circol@re nr. 15 del 20 marzo 2020

VERSAMENTI FISCALI quando e chi alla cassa

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

È stato pubblicato sulla G.U. il c.d. "Decreto Cura Italia" contenente, tra l'altro, la sospensione dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza "Coronavirus". In particolare, in aggiunta alla proroga al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3, il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione dell'attività, nonché alla dimensione dell'impresa /lavoratore autonomo, come di seguito analizzato.

È stata altresì disposta **la sospensione, dall'8.3 al 31.5.2020**, dei termini di versamento delle somme relative a **cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi**.

PROROGA VERSAMENTI AL 20/03/2020 E/O AL 31/05/2020

Nonostante la **sospensione dei versamenti**, ufficializzata con la pubblicazione nella GU del 17/03/2020 del DL 18/2020 (Decreto "Cura Italia") molti **titolati di partita IVA di grandi dimensioni** dovranno effettuare entro il prossimo **20/03/2020** alcuni **versamenti relativi a tributi**:

La mini-proroga dal 16/03/2020 al 20/03/2020 (art. 60, DL 18/2020):

- riguarda tutti i contribuenti;
- per qualsiasi versamento nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- in scadenza il **16/03/2020**, non ricompresi **nella più ampia sospensione dei versamenti** (art. 62, DL 18/2020), **che è limitata** ai **titolari di partita Iva** (imprese, anche collettive, o professionisti) con:
 - 1. ricavi/compensi uguali/inferiori a €. 2.000.000 nel 2019, ricomprendendo in tal caso:
 - √ ritenute dipendenti/assimilati, e relative trattenute per addizionali Irpef (in generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio);
 - ✓ Iva (saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio);
 - ✓ contributi previdenziali/assistenziali (dei dipendenti, posto che in tale periodo non è dovuta IVS per l'imprenditore);
 - ✓ ai premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail) per i quali i detti importi in scadenza nel **periodo 08/03/2020 31/03/2020** sono slittati **al 31/05/2020** (rata unica o 5 rate)
 - 2. ricavi/compensi inferiori a €. 400.000 nel 2019, riguardando in tal caso la possibilità:
 - ✓ di non essere soggetti a ritenuta alla fonte (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73) per i ricavi/compensi incassati tra il 17/03/2020 ed il 31/03/2020;

- ✓ a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato;
- ✓ con successivo obbligo di versamento sempre **al 31/05/2020** (rata unica o 5 rate)

Alla luce del quadro normativo descritto, nella seguente tabella si evidenzia quale tipologia di contribuente e relativamente a quale versamento dovrà procedervi.

	NUOVE SCADENZE VERSAMENTO Imprese/professionisti con ricavi/compensi nel 2019	
Scadenza originaria al 16/03/2020		
	fino a €. 2 milioni di ricavi/compensi	Oltre a €. 2 milioni di ricavi/compensi
Saldo IVA 2019	31/05/2020 (rata unica o 5rate)	20/03/2020
IVA Febbraio 2020	31/05/2020 (rata unica o 5rate)	20/03/2020
 IVA/ISI attività d'intrattenimento Tassa annuale vidimazione libri sociali Tobin Tax 	20/03/2020	20/03/2020
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati corrisposti a febbraio 2020	31/05/2020 (rata unica o 5rate)	20/03/2020
Ritenute su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2019 ed operate a febbraio 2020 (conguaglio)	31/05/2020 (rata unica o 5rate)	20/03/2020
 su provvigioni (rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte a febbraio 2020; su contratti di locazione breve (art. 4, c. 1 e 3, D.L.50/2017); su conguaglio effettuato nei primi due mesi del 2020; su redditi di lavoro autonomo corrisposti a febbraio 2020; su indennità di cessazione rapporti d'agenzia corrisposte a febbraio 2020; su TFM corrisposti a febbraio 2020; su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati a febbraio 2020; su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti a febbraio 2020; su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti a febbraio 2020; su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti a febbraio 2020; su premi e vincite corrisposti o maturati a febbraio 2020; su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati a febbraio 2020; su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati a febbraio 2020; su rendite AVS corrisposte a febbraio 2020; su ipignoramenti presso terzi riferite al mese di febbraio 2020; su ipignoramenti presso terzi riferite al mese di febbraio 2020; Einoltre: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti/pensionati sulle competenze del mese di febbraio 2020 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro; Addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta ai lavoratori dipendenti/pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro; Versamento in unica soluzione soluzione del rapporto di lavoro; Versamento dell'imposta; sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di febbraio 2020, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; Imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata a gennaio 2020 (regime del ri	20/03/2020	20/03/2020

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di **Bergamo**, **Cremona**, **Lodi e Piacenza**, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti e quindi i

versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli **11 comuni della c.d. "zona rossa"**, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO E ALTRI SOGGETTI

Nel Decreto "cura Italia" si prevede inoltre la sospensione dei versamenti fiscali per il settore turistico-alberghiero, con una disciplina ad hoc, che si differenzia dall'analoga proroga dei versamenti prevista per le generalità dei contribuenti.

Nello specifico, l'art. 58 del DL 18/2020 prevede l'estensione e l'integrazione delle agevolazioni disposte per il settore del turismo dall'art. 8 del DL 9/2020 (cd. Decreto "coronavirus "), disponendo per le **imprese turistico-ricettive**, **agenzie di viaggio** e **tour operator**, aventi il domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia, la **sospensione** dal **2/03/2020** e **fino al 30/04/2020** dei termini relativi:

- → ai versamenti delle ritenute alla fonte su lavoro dipendente/assimilato (artt. 23 e 24 Dpr 600/73 l'agevolazione è esclusa su eventuali arretrati, ex art. 29 Dpr 600/73);
- → agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 2020:
- → versamenti dell'Iva (annuale o periodica) che cadono nel mese di marzo 2020.

Da evidenziare che nel caso di specie, rispetto alla proroga dei versamenti prevista per i titolari di partita IVA **non sono previste differenziazioni rispetto ai ricavi/compensi** realizzati nel 2019; pertanto, il contribuente può aver realizzato nel 2019 di ricavi anche superiori a €. 2.000.000, spettando comunque il differimento.

I versamenti oggetto di sospensione, dovranno essere effettuati:

- → entro il 31/05/2020 in unica soluzione;
- → o in un massimo di 5 rate mensili.

La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti:

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- 3. soggetti che gestiscono ricevitorie del **lotto**, **lotterie**, **scommesse**, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- 4. soggetti che organizzano **corsi, fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- 5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- 6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- 7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di

- navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- 8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- 9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- 10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- 11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- 12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- 13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- 14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- 15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- 16. Onlus, OdV e Aps che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale (ex art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Il decreto sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.

###

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

